

Un nuovo Bonus da **150 EURO** **A NOVEMBRE**



**L'indennità una tantum
è prevista dal Decreto Aiuti ter**

CHI NE HA DIRITTO

I lavoratori dipendenti con retribuzione lorda, nel mese di novembre 2022, non superiore a 1.538 euro. Il singolo lavoratore dovrà **presentare all'azienda una dichiarazione** nella quale attesti di non essere pensionato o componente di un nucleo familiare percettore di reddito di cittadinanza. Nel caso si abbiano più rapporti di lavoro, è utile dichiarare anche di non percepire il bonus da altri datori di lavoro. Il bonus sarà riconosciuto anche ai lavoratori interessati, nel mese di novembre, da eventi con copertura di contribuzione figurativa integralmente a carico di INPS (come il congedo straordinario di assistenza disabili).

I pensionati, anche con più pensioni o assegno sociale o di invalidità, **con reddito imponibile 2021 non superiore a 20 mila euro** (la decorrenza della pensione deve essere entro il 1° ottobre 2022). I pensionati **non dovranno presentare alcuna domanda** perché è l'INPS a pagare direttamente con il rateo di novembre.

Gli autonomi senza partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, iscritti alla gestione separata alla data del 18 maggio e con almeno un contributo mensile versato nel 2021.



IL BONUS È PREVISTO ANCHE PER ALTRE CATEGORIE. ECCO QUALI

Gli autonomi e i professionisti con partita IVA: il sussidio di 200 euro previsto dal Decreto Aiuti, in via di erogazione per coloro che hanno un reddito non superiore a 35 mila euro, è incrementato dal nuovo bonus a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano un reddito non superiore a 20 mila euro.

I disoccupati che percepiscono a novembre 2022 le prestazioni NASPI, DIS-COLL o la disoccupazione agricola.

I lavoratori domestici che hanno ricevuto il bonus di 200 euro del Decreto Aiuti e hanno uno o più rapporti di lavoro alla data dell'entrata in vigore dell'Aiuti ter.

I collaboratori coordinati e continuativi che hanno contratti attivi al 18 maggio 2022, sono iscritti alla gestione separata, non hanno altre forme previdenziali obbligatorie e hanno un reddito da lavoro non superiore a 20 mila euro.

I lavoratori intermittenti e stagionali che hanno almeno 50 giornate e un reddito non superiore a 20 mila euro.

I lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensione, che hanno versato almeno 50 contributi giornalieri, con un reddito non superiore a 20 mila euro per il 2021.

Gli stagionali di stabilimenti termali, turismo, spettacolo e sport che hanno beneficiato per l'emergenza Covid del bonus di 2.400 euro previsto dal Sostegni bis.

Gli incaricati alle vendite a domicilio che hanno avuto un reddito non superiore a 5 mila euro (2021) derivante dalle attività di vendita a domicilio, sono titolari di partita IVA attiva e sono iscritti alla gestione separata.

Gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con contratti attivi al 18 maggio 2022, iscritti alla gestione separata INPS, che non hanno altre forme di previdenza obbligatorie.

I percettori di reddito di cittadinanza che non hanno percepito il bonus 150 euro.

Non devono presentare domanda i lavoratori domestici, i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, chi percepisce NASPI, DIS-COLL o reddito di cittadinanza e quanti hanno ricevuto quest'anno la disoccupazione agricola. L'INPS pagherà in automatico (a patto che si abbiano i requisiti).

Devono invece presentare richiesta entro il 30 novembre i lavoratori stagionali, a tempo determinato e a chiamata, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, gli autonomi senza partita IVA e gli incaricati alle vendite.

IL GIUDIZIO DELLA CGIL

La nuova indennità mantiene, purtroppo, gran parte dei difetti e delle iniquità che si erano manifestate in occasione del bonus di 200 euro e che come Organizzazione abbiamo cercato in ogni modo di porre all'attenzione sia del Parlamento che del Governo. In particolare **non sono inclusi i precari con meno di 50 giornate lavorate nel 2021**, rimane il divieto di cumulo familiare nei nuclei percettori di reddito di cittadinanza e il meccanismo di erogazione continua a essere a camere stagne (c'è un requisito diverso per ogni categoria) e quindi tende a escludere le figure 'ibride'.